


Musto

4797.14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SESTA SEZIONE CIVILE - T



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIO CICALA - Presidente -
- Dott. SALVATORE BOGNANNI - Rel. Consigliere -
- Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Consigliere -
- Dott. ANTONINO DI BLASI - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE CARACCIOLLO - Consigliere -

Oggetto

\*TRIBUTI --  
opposizione avviso  
pagamento Tia

Ud. 05/02/2014 - CC

R.G.N. 17118/2011  
Chon 4797  
C.I.

Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 17118-2011 proposto da:

COMUNE di CEFALU' 00110740826, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 251, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GRILLO, rappresentato e difeso dall'avvocato DI PAOLA PASQUALE giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

*nonchè contro*

IGAC SPA, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI, 110 presso lo studio dell'avvocato MIGLIAZZO CARMELA, presso l'avvocato ROBERTO CORSELLO che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria difensiva di costituzione;

**- resistente -**

avverso la sentenza n. 54/29/2011 della COMMISSIONE  
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO del 14/02/2011,  
depositata l'11/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
05/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE  
BOGNANNI;

udito l'Avvocato Di Paola Pasquale difensore del ricorrente che si  
riporta agli scritti;

udito l'Avvocato Corsello Roberto difensore della controricorrente che  
si riporta agli scritti.

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**Sezione Sesta (Tributaria)**

R.G. ric. 17118/11

Ricorrente: Comune di Cefalù

Intimata: società I.G.A.C. Immobiliare Grandi Alberghi Cefalù Spa.

Oggetto: opposizione avviso pagamento Tia,

**Ordinanza**

**Svolgimento del processo**

1. Il Comune di Cefalù propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Sicilia n. 54/29/11, depositata l'11 aprile 2011, con la quale, rigettato l'appello del medesimo contro quella della commissione tributaria provinciale, l'opposizione della società I.G.A.C. Immobiliare Grandi Alberghi Cefalù Spa. relativa all'avviso di pagamento per la TIA (tariffa d'igiene ambientale), riguardante l'anno d'imposta 2007, veniva accolta. In particolare la CTR osservava che il regolamento comunale e la delibera del sindaco, con cui la tariffa per i rifiuti veniva aumentata rispetto alle abitazioni non potevano trovare applicazione nel caso in esame, atteso che l'avviso di pagamento non indicava le ragioni del maggior prelievo fiscale. La società I.G.A.C. non ha svolto alcuna difesa, depositando solo una informale "memoria", peraltro nemmeno notificata, mentre il ricorrente a sua volta ha provveduto regolarmente con altra per suo conto.

**Motivi della decisione**

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 68 D.lgs. n. 507/93 e altre norme di legge, in quanto il giudice del gravame non considerava che l'atto impositivo si riferiva al regolamento comunale e alla delibera del sindaco, con cui la tariffa era stata aumentata rispetto alle abitazioni, trattandosi di albergo, notoriamente più produttivo di rifiuti, con conseguente maggior costo di smaltimento degli stessi, sicché alcuna motivazione specifica al riguardo andava adottata.

Il motivo è fondato, atteso che in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è legittima la delibera

comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime. Infatti la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore. D'altronde i rapporti tra le tariffe, indicati dall'art. 69, comma secondo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno riferiti alla differenza tra quelle applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le medesime ed i costi del servizio, discriminati in base alla loro classificazione economica (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 5722 del 12/03/2007, n. 18862 del 2004).


Su tale punto perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

3. Ne discende che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice "a quo", il quale dovrà attenersi al suindicato principio di diritto, posto che la causa non può essere decisa nel merito, atteso che occorrono ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2 cpc.

4. Quanto alle spese dell'intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.

P.Q.M.


La Corte



Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Sicilia, altra sezione, per nuovo esame.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Sezione civile, il 5 febbraio 2014.

Il Presidente



IL CANCELLIERE  
Paola Francesca CAMPOLI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 28 FEB 2014  
IL CANCELLIERE  
Paola Francesca CAMPOLI